

REGISTRO IMPRESE INFORMA



TEL.

050 512.111 - TASTO 1
LUNEDÌ-VENERDÌ 9:00 - 12:00
LUNEDÌ, MARTEDÌ E GIOVEDÌ
15:00 - 17:00

SPORTELLO

LUNEDÌ-VENERDÌ 10:30 - 12:00

E-MAIL

REGISTRO.IMPRESE@PI.CAMCOM.IT

VERIFICA DINAMICA DEGLI “EX RUOLI” TENUTI DALLA CAMERA DI COMMERCIO: avvio del procedimento di revisione

In ottemperanza a quanto previsto dai decreti del 26/10/2011 emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico, anche nel corso del 2019 il Registro delle Imprese provvederà ad avviare la procedura di **revisione dinamica degli “ex-ruoli”** (agenti e rappresentanti di commercio, agenti di affari in mediazione, mediatori marittimi, spedizionieri) al fine di verificare la permanenza dei requisiti in capo ai soggetti che svolgono una delle precedenti attività ovvero che hanno richiesto il mantenimento dei requisiti con l'iscrizione nell'apposita sezione REA.

Proprio perché **dinamica**, lo svolgimento di una delle attività indicate è requisito essenziale per essere soggetti alla revisione **ma non sufficiente**: infatti, **occorre anche che sia trascorso un determinato periodo** - che varia a seconda dell'attività svolta – **prendendo quale riferimento la presentazione al Registro Imprese dell'ultima istanza concernente la conferma dei requisiti** (che può essere avvenuta con la presentazione della SCIA, con la conferma dei requisiti ai sensi dei DM 26/10/2011 o con una precedente revisione).

A titolo esemplificativo, quindi, se in materia di agenti e rappresentanti di commercio il relativo decreto ministeriale prevede un periodo non superiore ai 5 anni per l'esecuzione della revisione – e sono quindi soggette alla revisione 2019 le imprese che

REGISTRO IMPRESE INFORMA

hanno presentato la SCIA o l'aggiornamento nel corso del 2014 -, per gli agenti di affari in mediazione il periodo è di 4 anni dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese e ricomprende quindi le imprese che avevano iniziato o confermato i requisiti nel 2015.

Fatta questa premessa, si precisa che la revisione del 2019 ricomprenderà:

- **agenti e rappresentanti di commercio** che hanno presentato la SCIA di inizio attività - o istanza di conferma dei requisiti ovvero di iscrizione nel REA per il mantenimento del requisito professionale o revisione - entro l'anno 2014 compreso;
- **agenti di affari in mediazione** che hanno presentato la SCIA di inizio attività - o istanza di conferma dei requisiti ovvero di iscrizione nel REA per il mantenimento del requisito professionale o revisione - entro l'anno 2015 compreso;
- **spedizionieri** che hanno presentato la SCIA di inizio attività - o istanza di conferma dei requisiti ovvero di iscrizione nel REA per il mantenimento del requisito professionale o revisione - entro l'anno 2015 compreso;
- **mediatori marittimi** che hanno presentato la SCIA di inizio attività - o istanza di conferma dei requisiti ovvero di iscrizione nel REA per il mantenimento del requisito professionale o revisione - entro l'anno 2017 compreso.

Si informa pertanto che la conclusione del procedimento di revisione, per le imprese che non risulteranno in possesso dei requisiti morali e/o professionali previsti dalla rispettive normative ovvero **che non avranno presentato l'autocertificazione con la conferma di tali requisiti si concluderà con l'inibizione dell'attività per il soggetto coinvolto e per l'impresa che, eventualmente perderà di conseguenza i requisiti per proseguire l'attività.** Ulteriori informazioni sul sito internet alla pagina dedicata ALBI, REGISTRI E RUOLI/revisione dinamica, dove sono disponibili anche i modelli di autocertificazione necessari per la revisione.